

Decreto federale concernente la continuazione del finanziamento della cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est e della CSI

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;

visto l'articolo 10 della legge federale del 24 marzo 2006² sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est;

visto il messaggio del Consiglio federale del 15 febbraio 2012³,

decreta:

Art. 1

¹ Per assicurare la continuazione della cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est e della CSI è stanziato un credito quadro di 1125 milioni di franchi con scadenza al 31 dicembre 2016.

² Il periodo di credito inizia il 1° gennaio 2013. A tale data, il saldo residuo del credito quadro corrente per la continuazione del finanziamento della cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est e della CSI è annullato.

Art. 2

Il credito quadro di cui all'articolo 1 può essere impiegato in particolare per:

- a. il finanziamento di progetti e programmi della Confederazione;
- b. contributi a organizzazioni svizzere per l'attuazione di progetti e programmi;
- c. contributi a organizzazioni estere per l'attuazione di progetti e programmi;
- d. contributi a organizzazioni internazionali per l'attuazione di progetti e programmi alla cui selezione, preparazione e valutazione la Svizzera partecipa;
- e. il finanziamento di personale per attività direttamente correlate all'attuazione della continuazione della cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est e della CSI durante il periodo coperto dal credito quadro; l'importo complessivo di queste spese non deve superare il 6,1 per cento del credito quadro complessivo.

¹ RS 101

² RS 974.1

³ FF 2012 2139

Art. 3

Il presente decreto non sottostà a referendum.